



CITTA' DI FERMO

Regolamento Comunale delle entrate

Modificato con atto del Commissario Straordinario 15 aprile 2015 n. 45

e

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27/09/2018

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI FERMO

Sommario:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento	3
Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare	3
TITOLO II - ENTRATE COMUNALI	3
Articolo 3 - Individuazione delle entrate	3
Articolo 4 - Regolamenti per tipologia di entrate	4
Articolo 5 - Aliquote, tariffe, prezzi	4
Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	4
TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE	4
Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate	4
Articolo 8 - Gestione delle entrate	5
Articolo 9 - Modalità di versamento	5
Articolo 10 - Attività di verifica e di controllo	5
Articolo 11 - Poteri ispettivi	6
Articolo 12 - Importi minimi di versamento	6
Articolo 13 - Compensazioni	6
Articolo 14 - Omissione e ritardo dei pagamenti	7
Articolo 15 - Dilazioni di pagamento per carichi arretrati	7
Articolo 16 - Sanzioni	8
TITOLO IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA	8
Articolo 17 - Procedure	8
TITOLO V - RIMBORSI	9
Articolo 18 - Rimborsi per entrate extratributarie	9
Articolo 19 - Disposizioni finali e transitorie	9

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; inoltre individua competenza e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza della stessa.

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

Articolo 3 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - a) le entrate tributarie;
 - b) le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico (Cosap);
 - c) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - d) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - e) le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - f) le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - g) le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - h) le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, 3 regolamenti o a titolo di liberalità;

- i) le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
- j) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Articolo 4 - Regolamenti per tipologia di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti suddetti, se deliberati entro il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio, entrano in vigore il primo gennaio dell'esercizio stesso; se deliberati successivamente hanno effetto a partire dal primo gennaio successivo a quello di approvazione, salva diversa disposizione di legge.

Articolo 5 - Aliquote, tariffe, prezzi

1. Salva diversa disposizione legislativa, al Consiglio compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, mentre compete alla Giunta la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio. Le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili sono deliberate dal Consiglio, salva diversa disposizione legislativa.
2. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate preventivamente all'approvazione del bilancio di previsione, salvo che per tariffe relative a servizi ed attività comunali la cui specificità richieda tempistica diversa.
3. In caso di mancata approvazione, nei termini previsti, delle deliberazioni di cui ai commi precedenti, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate precedentemente.

Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio disciplina in via generale i criteri per l'applicazione delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle norme da applicare; spetta invece alla Giunta il dettaglio dei criteri applicativi e le misure delle stesse, salva diversa disposizione legislativa.
2. Le suindicate agevolazioni possono essere anche disciplinate nei regolamenti afferenti le singole entrate.

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate di competenza del Comune i soggetti ai quali risultano affidate, mediante piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo, di seguito chiamati - Responsabili.
2. Il Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dal regolamento di contabilità del Comune.
3. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi dell'art. 233 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Articolo 8 - Gestione delle entrate

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché le attività relative alle altre entrate comunali possono essere gestite:
 - a) direttamente dal Comune;
 - b) in associazione con altri enti locali, nelle forme associative previste dagli artt. 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
 - c) in affidamento a terzi secondo le disposizioni dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2. La gestione in una delle forme di cui al comma 1, lettere b), c), se con modalità diverse da quanto stabilito dalla legge, è decisa dal Consiglio.

Articolo 9 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal regolamento di contabilità.

Articolo 10 - Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dal Comune provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte del Comune sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del soggetto comunale responsabile.

Articolo 11 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui l'articolo precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Articolo 12 - Importi minimi di versamento

1. Non sono dovuti tributi di importo per singolo versamento inferiore od uguale a quattro euro (€. 4,00), salva diversa disposizione obbligatoria di legge. Se l'importo è riferito ad avviso di accertamento l'importo, da intendersi comprensivo di tributo, sanzioni interessi e spese, è di dodici euro (€. 12,00).
2. Non si procede al recupero coattivo di entrate tributarie che non superino, con riferimento a ciascun debitore, euro dodici (€. 12,00) , mentre per le entrate diverse il limite è elevato ad euro venti (€. 20,00) salva diversa disposizione di legge.
3. In sede di versamento, l'arrotondamento è all'euro, per difetto se inferiore od uguale a €0,49, per eccesso se superiore, salva diversa disposizione di legge.

Articolo 13 - Compensazioni

1. Compensazioni a favore del Comune: le somme a credito dei contribuenti sono compensabili con i debiti di carattere tributario se questi sono derivati da un atto di accertamento definitivo, e se i crediti non sono riferiti ad erogazioni di contributi di carattere sociale erogati dal Comune direttamente o in applicazione di leggi regionali o nazionali. L'ufficio tributi comunica all'ufficio ragioneria l'elenco dei contribuenti morosi; stabilito l'ammontare delle somme recuperabili queste vengono trattenute fino a compensazione del debito tributario. Della compensazione viene data comunicazione scritta all'interessato. Non si procede a compensare crediti ceduti a terzi .
2. Compensazioni a favore del contribuente: i contribuenti possono rivolgere formale istanza al Comune (settore bilancio) per la compensazione di debiti con crediti vantati verso il Comune esclusivamente per tributi e tariffe di servizi a seguito di erronei versamenti. Il Comune, entro i successivi 90 giorni può negare, motivando, l'autorizzazione. In caso di mancata risposta nel termine suddetto, la compensazione si intende autorizzata.

Articolo 14 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute al Comune, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio deve presentare tutti i requisiti stabiliti dalla leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata a norma di legge.

Articolo 15 - Dilazioni di pagamento per carichi arretrati

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda, presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) su istanza del debitore, quando lo stesso si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;
 - b) l'importo da porre a rateizzazione deve essere superiore ad € 100,00;
 - c) la rata minima non deve essere inferiore a € 50,00;
 - d) per somme complessivamente inferiori a € 1.000,00 la durata massima della rateizzazione è pari a 12 mesi; per importi compresi tra € 1.000,00 e 5.000,00 la durata massima della rateizzazione è pari a 24 mesi; per importi compresi tra € 5.000,00 e 20.000,00 la durata massima della rateizzazione è pari a 36 mesi; per importi compresi tra € 20.000,00 e 50.000,00 la durata massima della rateizzazione è pari a 48 mesi; per importi superiori a 50.000,00 la durata massima della rateizzazione è pari a 5 anni;
 - e) per importi superiori ad € 50.000,00 l'accoglimento della istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa rilasciata da primaria compagnia;
 - f) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - g) decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di non più di quattro rate anche non consecutive;
 - h) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno.
2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo o a mezzo ordinanza ingiunzione ex R.D. n. 639/10, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle

condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore ad € 40.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia di cui al comma 1, lettera e). Una volta notificato l'atto di pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi) o di fermo amministrativo, la rateizzazione di cui sopra può essere concessa previo versamento di una somma pari al 20% dell'intero debito (ivi comprese spese legali e di procedura) e prestazione di idonea garanzia di cui al comma 1, lettera e), se l'importo residuo è superiore ad € 1.000,00. Per debiti di importi inferiori ad € 1.000,00 non può essere concessa la rateizzazione e la procedura può essere estinta solo con il pagamento integrale.

4. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede con apposita determinazione da trasmettere immediatamente al servizio finanziario.

Articolo 16 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono di competenza del funzionario responsabile per la gestione dei tributi, tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti. Per le altre entrate le penali, maggiorazioni o similari sono disciplinate dalla legge e/o dai regolamenti specifici e sono di competenza del responsabile dell'accertamento delle stesse.

TITOLO IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 17 - Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento con precedente atto di contestazione comunicato nelle forme di legge al contribuente. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti la singola entrata, contestualmente all'atto di contestazione.
2. In caso che avverso la pretesa dell'ente sia stato presentato ricorso, il funzionario responsabile può valutare l'opportunità di sospendere la riscossione fino all'esito della procedura contenziosa.
3. La riscossione coattiva delle entrate del Comune può avvenire sia attraverso la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sia attraverso la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639. Le relative attività competono al responsabile dell'entrata, così come il visto di esecutività sugli eventuali ruoli.
4. Nel caso di riscossione coattiva di tributi locali, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, salva diversa disposizione di legge.
5. Per le altre entrate valgono le norme del codice civile in materia di prescrizione.

TITOLO V - RIMBORSI

Articolo 18 - Rimborsi per entrate extratributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione. Non si procede a rimborsi per importi inferiori od uguali ad euro quattro.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Responsabile dell'entrata, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta al contribuente di documentazione integrativa o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria.
4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi legali a decorrere dalla data di richiesta di rimborso da parte del contribuente, salvo quanto disposto dal comma seguente.
5. Per le entrate tributarie le disposizioni sui rimborsi sono quelle previste dalle specifiche leggi vigenti o dai regolamenti comunali di applicazione.

Articolo 19 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, dei regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, se adottati, e del regolamento di contabilità del Comune.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno in corso.